



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.22 DEL 30.09.2013

Criteria di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme regolamentari e procedurali

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (art. 8, c. 1 lett. h, e art. 64, c. 3)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 31, c. 2, e art. 34)

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1)

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 (art. 12)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2013

Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

Il presente regolamento disciplina al Titolo I le norme procedurali e al Titolo II i criteri di programmazione per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, giusti i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h), e dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che – anche alla luce delle recenti liberalizzazioni (articolo 31, comma 2, e articolo 34 del D.L. 201/2011; articolo 1 del D.L. 1/2012; articolo 12 del D.L. 5/2012) - consentono al Comune di prevedere *"sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per l'uso di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità"*.

Per *'legge regionale'*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*.

Per *'SCIA'*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la *'segnalazione certificata di inizio attività'* di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. .

TITOLO I **Norme procedurali generali**

Articolo 1

Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di esercizi esistenti

1. L'apertura di nuove attività, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e l'ampliamento nonché la riduzione della superficie di somministrazione, in tutto il territorio comunale, sono soggetti a SCIA.
2. Sono soggette a SCIA anche la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale.

Articolo 2

Procedure

1. Le SCIA devono essere redatte su appositi moduli resi disponibili dal Comune.
2. Le stesse devono contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
 - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale),
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;

- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA deve essere sottoscritta a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

- 3. La SCIA deve contenere altresì le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - d) di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 4. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 3 Subingresso

- 1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione al Comune di apposita SCIA.
La stessa deve contenere – a pena di inammissibilità - oltre a quanto indicato al precedente articolo 2, comma 2, i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonchè la superficie di somministrazione;
 - b) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria.
 - c) apposita attestazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale redatta dal notaio;
 - d1) (*in caso di subingresso senza modifiche*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
 - d2) (*in caso di subingresso con modifiche*) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che – a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a) della legge regionale - non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda.
- 3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del soggetto delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare l'attività senza interruzioni, previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio, alle stesse condizioni del dante causa, purché - qualora non ne fosse in possesso da subito - entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Articolo 4

Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali ma solamente di quelli morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Le attività sono consentite per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di quattro manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale; eventuali ulteriori attività temporanee potranno essere assentite, previa valutazione del pubblico interesse della manifestazione, da parte della Giunta Comunale, cui dovrà seguire la segnalazione certificata di inizio attività.
3. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. L'organizzazione di una manifestazione in cui è prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi da parte degli organizzatori almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, cui farà seguito la procedura di cui al successivo articolo 5.
5. In occasione di manifestazioni non gestite dal Comune le attività temporanee di somministrazione all'interno dell'area individuata dagli organizzatori sono ammesse solo previo consenso degli stessi.

Articolo 5

Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, anche privi di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività corredata da una sintetica relazione descrittiva, planimetrie e dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e gas, solo per le strutture provvisorie) e del corretto montaggio delle strutture. Nella stessa deve essere dichiarato il rispetto delle norme igienico-sanitarie, compresa la presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004. Tutta la

documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono comunque subordinate a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, e – se del caso – al preventivo ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. .
4. Qualora detta attività sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti, per lo svolgimento del trattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, corredata da una dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, unitamente ad idonei elaborati grafici e alle certificazioni degli impianti, qualora ivi installati. Rimane in capo all'organizzatore la valutazione in ordine all'eventuale richiesta di deroga degli orari ai limiti di legge per le attività rumorose, in base al vigente regolamento comunale sulla zonizzazione acustica.
5. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti deve essere presentata tutta la documentazione di cui al precedente comma, con esclusione della SCIA a firma di tecnico abilitato, in quanto detta verifica della solidità e sicurezza dei locali/strutture interessati, ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S., spetta alla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tutta la documentazione deve pertanto essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, salvo che per la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande che può essere presentata prima dell'inizio della manifestazione medesima.

Articolo 6

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. **REQUISITI MORALI**
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, e pertanto non si applicano gli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. **PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO**
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.
Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore – che deve parimenti possedere i requisiti morali professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 - abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .
3. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE" [vedi nota 1]**
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" o della scia presentata da un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione/presentare la scia per reintestazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. SUBINGRESSO

- **In gestione o titolarità pro-tempore'**

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. È pertanto uniformata la procedura assoggettando in entrambi i casi il subentro alla presentazione di un'apposita SCIA.

- **In proprietà dell'azienda**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un *'bene'*, la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.

5. PROCURATORE-PREPOSTO [vedi nota 2]

In riferimento ai contenuti delle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico n. 75219 del 23 marzo 2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 20 luglio 2012, in caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali, disciplinati dall'art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o ad un suo delegato. Il decreto medesimo prevede, inoltre, che detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese individuali nella persona del titolare ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. A tal riguardo, nel decreto legislativo 59/2010 non vi sono disposizioni in materia di forma dell'atto ai fini dell'indicazione del soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività.

Considerato, altresì, quanto ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, ovvero che sia il procuratore che il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere qualificabili come soggetti preposti all'attività commerciale, si ritiene possibile ma non indispensabile la figura del procuratore – così come prevista dalla legge regionale – lasciando la scelta alla società che intende avvalersi della persona in questione.

6. RINUNCIA DEL PROCURATORE-PREPOSTO

6.1 Qualora il procuratore-preposto informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico ricevuto, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

6.2 Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

7. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA [vedi nota 3]

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

Articolo 7

Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve acquisire una specifica autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere ottemperata la vigente normativa in materia di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonchè rispettata la compatibilità edilizia.
2. Per l'ottenimento della suddetta autorizzazione la ditta titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare apposita istanza al comune allegando la seguente documentazione:
 - 2.1 planimetria sottoscritta dal titolare dell'attività dalla quale risulti:
 - a) l'area esterna con indicazione della disposizione attuale e di progetto dei parcheggi e della viabilità interna alla stessa, nonchè della viabilità pubblica esistente nella zona di insediamento dell'esercizio;
 - 2.2 idonea documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, in materia di impatto acustico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione esterna è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 3.1 disponibilità dell'area da autorizzare alla somministrazione esterna documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico, anche richiesta contestualmente alla domanda, o a valido titolo di diritto privato. L'autorizzazione sarà concessa salvi i diritti di terzi;
 - 3.2 parere favorevole espresso dai Servizi comunali competenti e dalla Polizia Locale in ordine alla sicurezza della viabilità interna ed esterna all'area del pubblico esercizio;
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione su area esterna è comunque soggetto:
 - 4.1 alle eventuali limitazioni di orario previste da apposita ordinanza sindacale;
 - 4.2 al divieto di installare attrezzature stabilmente ancorate al suolo o di realizzare opere soggette ad idoneo titolo edilizio, salvo ottenimento dello stesso nei casi e con le procedure previste dalla normativa edilizia.
5. L'avvio dell'attività di somministrazione su area esterna è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 8

Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali dei pubblici esercizi

1. I plateatici pertinenziali di pubblici esercizi, allestiti sia su area privata che su area pubblica o privata ad uso pubblico, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano e per evitare abusi in materia edilizia, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) temporaneità: in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee, tutte le attrezzature, strutture e comunque l'insieme degli elementi singoli e aggregati installati nel plateatico devono essere mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato così, in conformità alle prescrizioni e caratteristiche indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune e per la sola durata della stessa, che può essere stagionale, annuale o pluriennale ma per non più di tre anni, salvo rinnovo espresso concesso dal Comune
 - b) pedane: devono essere rimovibili e non stabilmente ancorate al suolo e realizzate nel rispetto della vigente normativa per i portatori di handicap. L'eventuale pavimentazione permanente potrà essere realizzata solo nel rispetto della normativa e delle procedure edilizie.

- c) coperture: è consentita la copertura dell'area concessa mediante:
- c.1) tende retrattili autorizzate dal Comune, preferibilmente di colore bianco;
 - c.2) tende attrezzate con struttura metallica o lignea, ancorata provvisoriamente al suolo, autorizzata dal Comune in base a progetto strutturale e con collaudo di corretto montaggio finale, a firma di tecnico abilitato. Il telo di copertura dovrà essere di materiale ignifugo certificato, preferibilmente di colore bianco;
 - c.3) ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione, che dovranno essere rimossi al termine della stagione estiva e autunnale. Il telo di copertura dovrà essere di materiale ignifugo certificato, preferibilmente di colore bianco;
- d) delimitazioni (paravento): sono ammesse solo nella stagione invernale. Devono essere realizzate in vetro con caratteristiche anti infortunistica, avere forma regolare, semplice, rettangolare, nonchè essere trasparenti, ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo; il bordo superiore deve essere privo di struttura. L'altezza massima concessa è pari a **1,80 metri**, di cui **1 metro** di sottoluce;
- e) tavolini e sedie: devono essere posizionati in modo da consentire l'ordinato e sicuro movimento di servizio e per i clienti, e possibilmente essere coordinati per forma, colore e materiale.
3. Gli elementi e le strutture che compongono o limitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area autorizzata;
 4. L'occupazione del plateatico non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici. Nel caso il plateatico sia realizzato, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro delle eventuali strutture provvisorie deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani
 5. Qualora il plateatico sia autorizzato su un'area destinata a parcheggio, deve essere collocata, a cura del titolare dell'autorizzazione, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra. Non sono ammesse autorizzazioni per occupazioni che riguardino stalli carico-scarico o riservati a portatori di handicap o stalli riservati alle farmacie.
 6. Le opere necessarie per l'installazione delle strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc...;
 7. L'installazione di tutte le succitate strutture componenti il plateatico deve comunque essere espressamente autorizzata dal **Servizio Attività Produttive del Comune, previo parere del Responsabile del Servizio Edilizia e del Comando di Polizia Locale**, su presentazione di apposita istanza corredata da una relazione tecnica e di un elaborato grafico a firma del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 8. Entro la data di scadenza dell'autorizzazione del plateatico la ditta intestataria è tenuta a rimuovere a propria cura e spese tutte le attrezzature e strutture installate per la realizzazione dello stesso, salvo che preventivamente alla scadenza non sia presentata apposita istanza di rinnovo della relativa autorizzazione.

TITOLO II

Criteri di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 9

Obiettivi della programmazione

1. Come già richiamato in premessa del presente regolamento, i criteri di programmazione individuano i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) assicurare il corretto sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale;
 - b) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - c) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi vengono fissati i seguenti criteri di programmazione ai fini della salvaguardia di particolari zone del territorio, ai quali questa Amministrazione comunale sarà tenuta debitamente ad attenersi qualora se ne ravvisasse la necessità, ovvero in presenza di specifiche criticità, per la qual cosa potrebbe essere necessario assoggettare al rilascio di apposita autorizzazione l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento - all'interno e verso zone tutelate - degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
 - la tutela generale di luoghi sensibili;
 - la sostenibilità ambientale;
 - la dotazione di parcheggi per nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti.

In tale ipotesi, dovrà essere prevista un'opportuna integrazione al presente regolamento.

Articolo 10

Indirizzi per la determinazione delle fasce orarie di chiusura delle attività di somministrazione [vedi nota 4]

1. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Sindaco - con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" - determina, con valenza su tutto il territorio comunale, una fascia oraria di rispetto compresa **tra le ore 2.00 e le ore 5.00** di **chiusura delle attività di somministrazione non effettuate congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago**. Possono altresì essere fissate specifiche fasce di rispetto della chiusura di attività di somministrazione, sia permanenti che temporanee, svolte in forma esclusiva o prevalente, comprese quelle abbinata ad attività di trattenimento e svago e quelle svolte da parte di artigiani del settore alimentare ed affini, nonché in particolari contesti (istituti professionali alberghieri, ecc.), eventualmente differenziando le stesse anche in base alle specificità e criticità delle diverse zone del territorio comunale.
2. Inoltre, contestualmente alla medesima ordinanza il Sindaco - per le motivazioni di cui al comma 1 - fissa ulteriori condizioni e prescrizioni - eventualmente distinte tra le diverse zone del territorio comunale - a **disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all'esterno dei pubblici esercizi**, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, nel rispetto di quanto segue:
 - **Su tutto il territorio comunale**
è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle seguenti fasce orarie di tutela della quiete notturna:
 - da lunedì a giovedì, e domenica notte: dalle ore 24.00 (ventiquattro) alle ore 7 (sette);
 - venerdì: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo (sabato);

- sabato: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo (domenica);
 - prefestivi: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo.
3. Il Sindaco può, altresì, fissare puntuali esclusioni dall'applicazione delle limitazioni di orario in ordinanza, nonché concedere specifiche deroghe con protrazione dell'orario di chiusura per particolari periodi ed occasioni.

Articolo 11

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie di cui all'articolo 31 della L.R. 29/2007

1. Contestualmente all'ordinanza di cui al primo comma del precedente articolo e per le medesime motivazioni, il Sindaco fissa specifiche condizioni e prescrizioni a disciplina degli orari di svolgimento delle attività accessorie di cui all'articolo 31 della legge regionale, svolte all'interno dei locali, e dei trattenimenti musicali, effettuati all'esterno degli stessi, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie all'interno dei locali:
 - è consentito nel rispetto del limite orario massimo fissato non oltre le ore 24.00 (ventiquattro), salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato – così come comprovato da apposita perizia predisposta da tecnico competente in acustica - nel qual caso dette attività potranno essere protratte fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
3. Le attività accessorie svolte all'interno dei locali non devono essere percepibili dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all'interno dell'esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

Lo svolgimento di dette attività deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza alle seguenti norme generali:

 - apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.
4. I trattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, devono essere debitamente autorizzati dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S., e predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica. L'effettuazione di dette attività può avvenire nei seguenti termini:

➤ **su tutto il territorio comunale**

è consentita, eccezionalmente e con carattere non ripetitivo, nel rispetto del limite orario massimo di svolgimento fissato non oltre le ore 24.00 (ventiquattro), e limitatamente alle serate dei venerdì, sabato e prefestivi.

5. È fatta salva la facoltà in capo al Responsabile del Settore comunale competente di disporre, con atto motivato rivolto a determinati esercizi, diverse ed ulteriori limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, al fine di assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, nonché tutelare in via primaria la quiete pubblica.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 12

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento), da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13

Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 20.04.2009 di *"Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali"*.

Note

1. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE" [art. 6, c. 3]**
La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.
2. **PROCURATORE-PREPOSTO [art. 6, c. 5]**
Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.
Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.
Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, ritenuto tempo congruo per la nomina di un sostituto, salvo ulteriore proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni, concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, e comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.
Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.
3. **CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA [art. 6, c. 7]**
L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, *"il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche"*.
4. **INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI CON INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ [art. 10]**
Con il D. Lgs. n. 59/2010, recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*, lo Stato ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. *"Direttiva Bolkestein"*, che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi d'interesse generale tra cui l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, ecc.
Con D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) è stata inserita all'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - *le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio*.
L'articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all'apertura di nuovi esercizi commerciali purché *"connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*.
La circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 - n. 3644 del 28 ottobre 2011 ha evidenziato la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza

o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura.

L'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che il Sindaco possa legittimamente stabilire – con apposita propria ordinanza ai sensi del succitato articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 - vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché alla salute delle persone. Detta ordinanza può essere adottata anche a fronte dell'esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e di tutelare la quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell'ordinanza medesima.
